



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA E
PESCA IN MARE

Responsabile di settore Paolo BANTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4487 del 21-06-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14397 - Data adozione: 16/09/2020

Oggetto: D.P.G.R. n. 6/r/2018. Art. 11) Istituzione di zona di protezione parziale sulla pesca sull'intero specchio lacustre del bacino idroelettrico di Gramolazzo in Comune di Minucciano (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/09/2020

Numero interno di proposta: 2020AD016146

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 7 del 03/01/2005 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.G.R. n. 6/R del 07/02/2018 “Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n.7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)” e segnatamente quanto previsto dall’art. 11 - Zone di Protezione;

Vista la L.R. n. 22/2015 di riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge n. 56/2014;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 1075 del 31/07/2020 con la quale viene approvato un Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Comune di Minucciano e l’Associazione di Pesca “Carp Fishing Italia” per la valorizzazione della pesca sportiva nel bacino idroelettrico di Gramolazzo interamente compreso all’interno del Comune di Minucciano in provincia di Lucca;

Considerato che in detto Protocollo d’Intesa la Regione Toscana si è impegnata a costituire una Zona di Protezione per la ittiofauna ai sensi dell’art. 11) del DPGR n° 6/r/2018 finalizzata in particolare alla tutela dei Ciprinidi e più in particolare della specie Carpa (Cyprinus carpio);

Considerato che l’art. 11) del DPGR n° 6/r/2018 già sopra richiamato dispone tra l’altro che:

- 1) La competente struttura della Giunta Regionale possa istituire, anche su segnalazione di altri Enti Locali, Associazioni di Pescatori o Associazioni Ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio dei corpi idrici;
- 2) Le zone di protezione sono istituite per favorire la riproduzione naturale, lo sviluppo e l’ambientamento di soggetti eventualmente immessi, per la tutela di specie e popolazioni ittiche di pregio, per l’accrescimento di novellame da destinare a ripopolamento;
- 3) Le zone di protezione sono assoggettate a divieto di pesca totale o parziale, applicato in modo differenziato relativamente a specie, taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti.

Ritenuto che l’istituzione di una Zona di Protezione relativamente ai ciprinidi ed in particolare alla specie Carpa (Cyprinus Carpio) nel Lago di Gramolazzo interamente compreso nel territorio del Comune di Minucciano in Provincia di Lucca risponda pienamente ai criteri e agli indirizzi forniti dall’art. 11) del già citato DPGR n° 6/r/2018;

Ritenuto pertanto di procedere alla istituzione di una zona di protezione parziale della pesca sull’intero specchio lacustre del bacino artificiale di Gramolazzo - Minucciano - Lucca finalizzata alla tutela dei ciprinidi in generale ed in particolare della specie Carpa (Cyprinus Carpio) introducendo le norme di

salvaguardia della specie indicate nell'Allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1. di procedere, per quanto detto in narrativa, ed ai sensi dell'art. 11) del Regolamento approvato con DPGR n° 6/r/2018 alla istituzione di una Zona di protezione parziale sulla pesca sull'intero specchio lacustre del bacino idroelettrico di Gramolazzo in Comune di Minucciano (LU).

2. Di dare atto che la Zona di Protezione così come puntualmente individuata al precedente

punto 1) del presente provvedimento è particolarmente finalizzata alla tutela dei ciprinidi ed in particolare della specie Carpa (*Cyprinus carpio*) la cui pesca è soggetta all'integrale rispetto delle norme di salvaguardia della specie indicate nell'Allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di affidare la gestione della Zona di Protezione istituita con il presente provvedimento al Comune di Minucciano sulla base del Protocollo di Intesa approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1075 del 31/07/2020 che opererà anche avvalendosi della collaborazione dei pescatori locali.

4. Di disporre ai sensi dell'art. 11) comma 5) che il tratto individuato al precedente punto 1) di questo stesso provvedimento ovvero la Zona di protezione istituita ai sensi del presente Decreto sia debitamente tabellata dall'Ente Gestore con le modalità individuate dall'art. 8) del Regolamento approvato con DPGR 6/r/2018;

5. Di dare atto che la Zona di protezione istituita ai sensi del presente provvedimento ha validità di quattro anni e comunque fino alla adozione del Piano Ittico Regionale di cui all'art. 8) della L.R. n° 7/05 e successive modifiche ed integrazioni;

6. Di dare atto che il presente provvedimento ha valore a partire dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente atto;

5. Di assicurare al presente provvedimento la necessaria pubblicità al fine di consentirne la conoscenza più ampia possibile da attuarsi anche attraverso la trasmissione alle Associazioni dei Pescatori sportivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Misure di salvaguardia

37e728ee7380b71ef5557f0a337037000dd9510bb11e63daa931e5287d4cd1d9

CERTIFICAZIONE